



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*

*Direzione Generale*

*Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti e di Pescara –*

*Sede di Chieti*

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la sentenza n. 114 del 08/05/17 con la quale il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso R.G. n. 636/2016, proposto dall'insegnante con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria – posto comune - **CANNONE Marilena** n. 25/08/85 (CH), “**accertata l'illegittimità del provvedimento di trasferimento dalle parte ricorrente nell'ambito territoriale 001 della Regione Lombardia, condanna il MIUR ad assegnare la parte ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito Territoriale di Lanciano o, in subordine nell'ambito territoriale di Vasto, secondo l'ordine delle preferenze espresse e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto;**

**ACCERTATA** la disponibilità per la scuola primaria di posti di tipo di sostegno minorati psicofisici nell'Ambito Territoriale 007 Abruzzo;

**DISPONE**

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 114 del 8 maggio 2017 citata in premessa, l'Ins. **CANNONE Marilena**, nata il 25/08/1985 (CH), è assegnata con decorrenza 01/09/2017 all'Ambito Territoriale Abruzzo 0007 tipo posto sostegno minorati psicofisici.

Il presente provvedimento viene inviato al Dirigente Scolastico dell'I.C. di Paglieta (CH) sede di servizio per il corrente anno scolastico della citata docente, con preghiera di notifica all'interessata.

Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati agli esiti dell'eventuale appello ed alla relativa decisione presso l'Autorità competente.

**Il Dirigente**

Carlo Pisu

All'USR per la Lombardia  
Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo  
Al D.S. IC Paglieta  
ai sito web